previsti dei contratti di servizio che emanano dalla convenzione e ne sono un'integrazione triennale. Nello schema per il 2003-2005 trasmesso alla Commissione, non si fa – al contrario – alcun cenno alla Autorità, e le funzioni di «vigilanza e controllo sugli obblighi previsti dal contratto di servizio» continuano ad essere riservate al Ministero delle comunicazioni (Art. 31).

Il primo contratto di servizio giunse a scadenza il 31 dicembre 1996. Fu approvato con DPR il 4 aprile 1996; la Commissione parlamentare aveva espresso il suo parere il 17 gennaio dello stesso anno, sulla base del decreto-legge in vigore al momento. Il periodo di tempo coperto non raggiunse, dunque, neppure l'anno. Nel secondo contratto di servizio (1997-1999) la precarietà fu dovuta a cause legislative. Dal 30 dicembre 1996, decaduto e non più reiterato il testo dei 18 decreti, non c'era più una normativa che regolasse il contratto di servizio e disciplinasse le procedure della sua approvazione. In sede interpretativa, tuttavia, si ritenne (facendo riferimento all'art. 3 della Convenzione approvata, ed alla circostanza che le disposizioni non reiterate del decreto erano state fatte salve negli effetti pregressi) che permanessero applicabili le norme riferite al contratto di servizio, incluso il parere della Commissione che si espresse quindi il 2 luglio 1997. Il contratto in questione venne approvato con DPR del 29 ottobre 1997. La legge 249/1997 introdusse finalmente una disciplina chiara che ha portato alla approvazione del contratto 2000-2002 con DPR 8 febbraio 2001, avendo la Commissione reso il suo parere il 4 luglio del 2000.

La precarietà, tuttavia, non è finita, perchè mentre si ridava certezza alla procedura per il contratto di servizio, si definiva una nuova procedura che rende obsoleta la procedura di approvazione della convenzione, peraltro già imperfetta per il mancato parere della Commissione parlamentare.

### *Conclusioni*

Nel momento in cui è avviato in Parlamento l'*iter* per giungere alla definizione e alla approvazione di una nuova legge di sistema che regolamenti anche il servizio pubblico radiotelevisivo, si segnala l'opportunità, anzi la necessità di mettere ordine e coerenza anche nelle norme che sovrintendono alla stipula della convenzione e dei relativi contratti di servizio e ai rapporti fra i soggetti coinvolti.

La legge dovrebbe chiarire in modo più netto gli ambiti e i limiti sia della convenzione sia – e soprattutto – dei contratti di servizio. In particolare dovrebbe risultare del tutto chiaro che il contratto di servizio non può investire altre materie che non siano oggetto della convenzione stessa. La legge dovrebbe inoltre chiarire a chi vanno attribuite le funzioni di verifica, controllo, vigilanza nelle rispettive materie. Innanzitutto va inserita una netta distinzione fra argomenti di carattere tecnico, organizzativo e finanziario e argomenti di carattere editoriale concernenti i contenuti della programmazione. Deve risultare chiaro che i primi sono di competenza del Ministero e oggetto di convenzione e contratto di servizio, i secondi sono di competenza – secondo le indicazioni e nei limiti della legge – della Commissione parlamentare di vigilanza. Oggi ci sono troppi punti di sovrapposizione e di confusione (per la verità prodotti soprattutto da normative secondarie) che vanno eliminati.

L'istituzione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso più complesso un quadro già complicato. La legge indica con sufficiente chiarezza gli ambiti di competenza distinti per l'Autorità stessa e per la Commissione di vigilanza. Non altrettanto si può dire per il rapporto fra Autorità e Ministero nell'am-

bito qui considerato, come si è messo in evidenza a proposito della fonte di legittimità della convenzione e della verifica sulla attuazione degli obblighi in essa previsti. La situazione reale non corrisponde alle norme della legge 249. Non si può ignorarlo; va indicata la strada per eliminare incongruenze e attriti.

Queste osservazioni non vengono proposte per impedire la rapida approvazione dello schema di contratto trasmesso alla Commissione il 26 novembre 2002; ma per segnalare a tutti i soggetti interessati uno stato di disordine normativo al quale non si è dedicata fin qui, sufficiente attenzione, come risulta anche dalla lettura dei precedenti omologhi pareri della Commissione e che è giunto il momento di correggere. Quanto al parere formale sullo schema, la Commissione lo esprime, come tradizione favorevole; e – come tradizione – fa seguire una serie di indicazioni e richieste specifiche che si augura vengano accolte.

Se la XIV legislatura avrà normale svolgimento, il prossimo contratto di servizio passerà ancora all'esame di questa Commissione. L'auspicio è che si possa disporre di un documento più preciso tanto nei limiti quanto nei contenuti, in un quadro normativo senza falle e contraddizioni.

ALLEGATO 12

*Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI radiotelevisione S.p.A. Approvato nella seduta della Commissione di martedì 21 gennaio 2003.*

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»

nel rilevare la necessità che la legge chiarisca in modo più netto gli ambiti ed i limiti sia della Convezione tra la società concessionaria del servizio pubblico ed il Governo, sia soprattutto dei contratti di servizio,

esaminato lo schema di contratto di servizio 2003-2005 tra il Ministero della Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

A) *All'articolo 1, comma 4, ottavo capoverso, dopo le parole* «valorizzare le culture locali e l'informazione regionale», *aggiungere infine le seguenti* «attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria».

B) *All'articolo 2 comma 1, aggiungere infine il seguente punto*: « – valorizzare l'informazione di carattere territoriale.

C) *All'articolo 2, al comma 5, al primo periodo sopprimere le parole* «con decreto del Ministro delle comunicazioni», *sostituire quindi da* «sei membri» *fino alla fine del periodo, con le altre* «quattro membri designati per metà dalla RAI e per metà dal Consiglio nazionale degli utenti tra persone di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità. Ai lavori della Commissione partecipa un rappresentante del Ministero delle comunicazioni.»

D) *All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «*promozione della loro attività;» *inserire le altre: «*trasmissioni per l'informazione dei consumatori.

E) *All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera j), inserire la seguente:* «k) trasmissioni dedicate a informazioni sulle realtà regionali e sulle attività delle istituzioni regionali da prevedere su tutto il complesso delle reti RAI».

F) *All'articolo 3, comma 2, dopo le parole:* «programmi indicati» *inserire le altre* «al comma 1».

G) *All'articolo 3 sopprimere il comma 4.*

H) *All'articolo 7, comma 1, dopo le parole:«* promuovere e valorizzare», *inserire le altre: «*oltre che nell'offerta del servizio radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, anche».

I) *All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «*del volume delle offerte specifiche di cui sopra», *inserire le altre: «*del 10 per cento annuo».

J) *All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «* ulteriore edizione del telegiornale», *inserire le altre: «* nelle fasce orarie di buon ascolto».

K) *All'articolo 9, comma 1, dopo le parole* «evoluzione della società italiana», *inserire le altre* «nonchè per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie».

L) *All'articolo 9, comma 2, dopo le parole* «cultura italiana», *sostituire la parola* «anche» *con le seguenti:* «, anche di carattere regionale,».

M) *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente 9-bis:*

«La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti all'estero al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale. I servizi radiofonici vengono diffusi in onda corta attraverso gli impianti RAI di Roma Prato smeraldo, in onda media notturna attraverso gli impianti RAI di Roma Santa Palomba e Milano Siziano, e attraverso stazioni relay.

N) *All'articolo 10, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed ai paesi confinanti con l'Italia».

O) *All'articolo 12, sostituire il titolo con il seguente: «*Iniziative per la valorizzazione delle culture locali e per la tutela delle minoranze linguistiche».

P) *All'articolo 12, dopo il comma 1, inserire il seguente 1-bis:* «La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva spazi di trasmissione a diffusione limitata ai territori delle singole regioni per almeno un'ora settimanale, nonchè un'ora di trasmissioni per la valorizzazione territoriale per il palinsesto del canale satellitare RAINEWS 24. Detti spazi dovranno essere riservati a programmi prodotti dalle sedi regionali».

Q) *All'articolo 12, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:* «finalizzata a creare rapporti di collaborazione produttiva».

R) *All'articolo 12, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convezioni, servizi per le minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. Agli oneri per le convenzioni non previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, si provvede secondo il disposto dell'articolo 20, comma 9, della medesima legge n. 103/1975.

4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'articolo 11 del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la RAI si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. A tali fini le attività di tutela per ciascuna minoranza linguistica sono attribuite alle sedi RAI di cui alla annessa tabella «A», mentre il contenuto minimo di tutela di cui all'articolo 11 del DPR n. 345/2001 è stabi-

lito per ciascuna lingua minoritaria nell'annessa tabella «B» dove a1), a2) e a3), corrispondono rispettivamente alle diverse misure di tutela previste, per le emittenti radiotelevisive aventi missione pubblica, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 482/1999, la RAI promuove, altresì, la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali«. *Allegare pertanto al contratto le tabelle A e B, il cui contenuto dovrà essere definito dai contraenti, previo confronto con le Regioni e le comunità interessate.*

S) *All'articolo 13, aggiungere il seguente comma: «* 4. La concessionaria potrà inoltre diffondere le trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari, via Internet e via satellite».

T) *All'articolo 14, al comma 2, dopo la parola* «Isoradio», *inserire le altre* «, incrementando il tempo dedicato all'informazione,».

U) *All'articolo 14, al comma 3, dopo le parole: «* tali programmi», *inserire le altre:* «senza messaggi pubblicitari».

V) *All'articolo 26 aggiungere infine i seguenti commi 3)e 4): «*3. La RAI si impegna a creare le condizioni affinchè ogni singola regione possa ricevere il proprio telegiornale regionale anche tramite il sistema satellitare. 4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo verranno effettuate a totale carico della società concessionaria, salvo diversi previsioni della legge e salvo quanto previsto dal comma 2».

W) *All'articolo 28, comma 1, nella parte riferita alla lettera o), al punto 2, dopo le parole* «missione RAI» *inserire le altre* «con particolare riguardo rispetto degli obblighi nell'offerta televisiva e nella programmazione riservata ai minori».

X) *All'articolo 29, dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. La riscossione del canone di abbonamento deve avvenire nel rispetto delle norme sulla *privacy* e del diritto dell'utente, dando accesso ad una corretta informazione sulle modalità di dismissione del canone».

Y) *Sopprimere l'articolo 30.*

Z) *All'articolo 31, sostituire il comma 4, con il seguente: «*Il ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato di attuazione del contratto di servizio in ogni sua parte».

ALLEGATO 13

*Proposte di modifica formulate nel parere della Commissione che sono state accolte nel testo definitivo del «Contratto di servizio».*

**Articolo 1**

1. Condizione A): all'articolo 1, comma 4, ottavo capoverso, dopo le parole «culture locali e informazione regionale» sono state inserite le altre «attraverso il potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria».

**Articolo 2**

1. Condizione B): alla fine del comma 1 sono state inserite le parole «valorizzare l'informazione di carattere regionale» la dizione adottata dalla condizione era in realtà «di carattere territoriale».

2. Condizione C): al comma 5 la Commissione per la verifica della qualità, la cui composizione era originariamente composta di sei membri dei quali un terzo designati dal Ministero è invece composta da «quattro membri di cui due designati dalla RAI e due designati dal Consiglio nazionale degli utenti, tra persone di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità. Ai lavori della Commissione partecipa un partecipante del Ministero.». Nel testo definitivo è stata peraltro conservata la nomina della Commissione con decreto del Ministro delle comunicazioni, che nel parere si proponeva di sopprimere.

**Articolo 3**

1. Condizione D): al comma 1, lettera d), sono state inserite tra le trasmissioni dedicate a tematiche di carattere sociale anche le «trasmissioni per l'informazione dei consumatori».

2. Condizione F): modifica formale.

3. Condizione G): è stato soppresso il comma 4 che recava la facoltà per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di formulare proposte per l'attuazione dell'articolo, previsione specifica ritenuta incompatibile con la potestà generale di indirizzo e vigilanza.

**Articolo 7**

1. Condizione J): al comma 3 dopo le parole «ulteriore edizione del Telegiornale» sono state inserite le altre «nelle fasce ordinarie di buon ascolto».

**Articolo 9**

1. Condizione K): al comma 1, tra le finalità delle trasmissioni dirette agli italiani all'estero sono state inserite le seguenti «nonchè per consentire agli italiani residenti all'estero, un adeguato accesso e informazione alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie».

2. Condizione L): al comma 2 tra le finalità della programmazione per l'estero accanto alla promozione della cultura italiana sono state inserite le parole «anche di carattere regionale».

**Articolo 10**

1. Condizione N): al comma 3 accanto alla partecipazione a programmi di produzione nazionale e internazionale diretti in particolare al bacino del Mediterraneo sono state aggiunte le parole «ed ai paesi confinanti con l'Italia».

**Articolo 12**

1. Condizione P): dopo il comma 2 è stato inserito il seguente «la RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della Terza Rete televisiva trenta minuti di programmazione per ogni Regione, riservata alla trasmissione di programmi scelti delle sedi regionali partendo dall'ottimizzazione delle risorse esistenti ed in collaborazione con il territorio». La condizione approvata dalla Commissione prevedeva in realtà almeno un'ora settimanale, più un'ora di trasmissioni per la valorizzazione territoriale nel palinsesto satellitare di RAINEWS 24.

2. Condizione Q): al comma 2 si è precisato che la partecipazione delle emittenti delle reti radiotelevisive locali alle convenzioni tra le sedi periferiche della RAI e le regioni e le province autonome «è finalizzata a creare rapporti di collaborazione produttive».

**Articolo 13**

1. Condizione S): alle norme sulla rete parlamentare è aggiunto infine il seguente comma 4 «la concessionaria potrà inoltre diffondere le trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari via Internet e via satellite».

**Articolo 14**

1. Condizione T): al comma 2 si specifica che i notiziari del servizio Isoradio sono trasmessi «incrementando il tempo dedicato all'informazione».

**Articolo 28**

1. Condizione W): al comma 1nella parte della formula per l'incremento del canone nella quale si fa riferimento al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi qualitativi o quantitativi caratteristici della missione della RAI, si è precisato «con particolare riguardo al rispetto degli obblighi dell'offerta televisiva e la programmazione riservata ai minori».

Non sono invece state accolte nel Contratto definitivo le condizioni di cui alle lettere E (trasmissioni sulle realtà regionali e sulle attività delle Regioni su tutto il complesso delle Reti RAI), H (previsione di un incremento specifico della programmazione per le persone con disabilità nell'ambito delle attività educative e formative), I (fissazione ad un minimo del 10% dell'incremento annuo del volume dell'offerta radiotelevisiva destinata ai disabili), M (riferimento specifico ai servizi radiofonici in onda corta e in onda media notturna per gli italiani all'estero), O (modifica del titolo dell'articolo 12 con riferimento specifico alle minoranze linguistiche), R (sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 e inserimento di un ulteriore comma, ai fini di una completa attuazione della legge n. 482 del 1999 per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute), U (esplicita esclusione dei messaggi pubblicitari dalle trasmissioni Isoradio), X (modalità di riscossione del canone di abbonamento nel rispetto delle norme sulla privacy), Y (soppressione dell'articolo 30 relativo alla costituzione di una sede di confronto sulla programmazione sociale) e Z (sostituzione del comma 4 dell'articolo 31 diretto ad impegnare il Governo a riferire alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato di attuazione del Contratto di servizio in ogni sua parte).

ALLEGATO 14

*Risposta del Presidente della RAI Baldassarre alla richiesta di documentazione avanzata dal Presidente della Commissione con lettera del 29 novembre 2002. Inviata il 5 dicembre 2002*

Signor Presidente

Ho ricevuto la Sua del 29 novembre scorso (prot. 1007) con la quale mi chiede di trasmetterLe le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione della Rai a partire dal 20 novembre.

Mi permetta di farLe osservare che la richiesta, per come formulata senza cenno di motivazione e senza riferimento ad una previa delibera della Commissione necessaria per fondarla a norma del suo Regolamento – che assume rilievo esterno quando regoli i rapporti con terzi – non può essere soddisfatta.

La particolare circostanza, tuttavia, suggerisce di attestare, per autonoma determinazione ed oltre il dettato normativo, lo scrupolo di trasparenza e di correttezza gestionale della Società da me rappresentata, mediante lo spontaneo invio delle delibere approvate nelle riunioni consiliari successive al 20 novembre scorso.

Cordiali saluti.

ANTONIO BALDASSARRE

ALLEGATO 15

*Risoluzione sulle richieste di documentazione rivolte dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Approvata nella seduta del 18 dicembre 2002.*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso:

che a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 17, commi 1 e 3, del Regolamento della Commissione stessa, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, su richiesta della Commissione all'effettuazione di indagini e studi ed alla comunicazione di documenti;

rilevato:

che ai fini dell'efficacia dell'attività di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme sul pluralismo, la Commissione deve poter disporre di adeguati strumenti conoscitivi;

che appare opportuno, ai fini della valutazione del buon andamento dell'azienda, che la Commissione possa avere conoscenza anche dell'entità delle retribuzioni da essa erogate;

dispone che la società concessionaria fornisca tempestivamente alla Commissione:

1. I dati aggregati mensilmente, e riportati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, forniti dall'Osservatorio di Pavia, relativi alla distribuzione tra soggetti istituzionali e competitori ed esponenti politici dei tempi di attenzione e dei tempi gestiti direttamente nei telegiornali e nei giornali radio nazionali e locali, nelle rubriche a cura delle testate giornalistiche, nelle trasmissioni d'informazione compresa quella parlamentare, nelle trasmissioni di intrattenimento.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della RAI e le delibere approvate.

3. I dati relativi alle retribuzioni dei Direttori e dei Vice Direttori della RAI, nonchè, a richiesta della Commissione, di altri collaboratori.

ALLEGATO 16

*Reiterazione della richiesta di documentazione inoltrata dal Presidente della Commissione al Presidente della RAI Baldassarre. Inviata il 28 gennaio 2003.*

Egregio Presidente,

La prego – a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e in applicazione del comma 2 della parte dispositiva della risoluzione approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002 – di voler cortesemente disporre la trasmissione a questa Commissione dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione della RAI svoltesi successivamente al 27 novembre 2002, nonchè delle delibere approvate nelle predette riunioni.

L'occasione mi è gradita per porgerLe molti cordiali saluti.

CLAUDIO PETRUCCIOLI

ALLEGATO 17

*Risposta del Presidente della RAI Baldassarre alla richiesta del Presidente della Commissione del 28 gennaio 2003. Inviata il 6 febbraio 2003.*

Onorevole Signor Presidente,

In riferimento alla Sua cortese nota prot. 1120 del 28 gennaio 2003, con la quale si richiede, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge 14 aprile 1975, n. 103, che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo comunichi i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione dal 27 novembre, unitamente alle relative deliberazioni, in ottemperanza alla risoluzione recentemente approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, vorrei sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni che, se ritenute utili, potranno essere ricevute come contributo idoneo a perseguire il comune scopo di una sempre più intensa e proficua collaborazione tra la Commissione e la RAI.

Alcune riflessioni sull'ultimo comma dell'art. 4 della richiamata legge 14 aprile 1975, n.103, hanno sollecitato il quesito se, per effetto della evoluzione legislativa, vi siano stati mutamenti della portata normativa ed in quale misura, pur non avendo il testo subìto modifica.

Come è noto, benchè il tenore dell'ultimo comma dell'art. 4, n.103/75 non sia mutato, ne è tuttavia variata la norma, non più riferibile alle competenze della Commissione enumerate dalle originarie disposizioni del 1975, bensì doverosamente connessa alla evoluzione normativa recata da oltre 25 anni di giurisprudenza costituzionale e di interventi legislativi.

Nella attuale vigenza, non pare potersi dubitare che i compiti della Commissione da Lei presieduta risultino definiti in base alla disposizione dell'art. 1, comma 4, della l. n.249/97, con esplicito richiamo al plesso normativo costituito bensì dalla l. n.103/75 (articoli 1 e 4), ma in diretta e sistematica connessione con la legge 25 giugno 1993, n. 206 ed il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Dall'esame dei ripetuti e coerenti interventi non può non rilevarsi come sia ferma l'intenzione del legislatore, da un lato, nel concentrare le competenze della Commissione sul tratto più qualificante inerente alla concreta realizzazione ed alla tutela del valore costituzionale del pluralismo informativo, dall'altro, nell'attribuire ad Autorità ed organi istituzionali direttamente incaricati competenze prima assegnate all'organo bicamerale di vigilanza (si pensi, segnatamente, alla pubblicità ed ai piani di spesa e di investimento).

In accordo con tale interpretazione deriverebbe una trasformazione, per specificazione e maggiore tipizzazione, anche degli strumenti di acquisizione conoscitiva di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della l. n. 103/75, prima riferiti a compiti non più attuali, ora integrati con facoltà di partecipazione informativa ed istruttoria espressamente prescritte dalla legge in relazione alle fasi più rilevanti dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

Con il perfezionarsi e lo specificarsi della legislazione settoriale è stato osservato come la produzione normativa abbia di conseguenza inteso definire sempre più analiticamente le rinnovate facoltà di acquisizione conoscitiva conferite alla Commissione, facoltà che sembra possibile ricapitolare come di seguito, fatta salva ogni diversa interpretazione:

*a) «Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi* che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni» (ex art. 2, l. n. 206/93, come modificato dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650);

*b) «Il Ministro delle poste e delle comunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi* gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI» (ex art. 2,l. n.206/93, come modificato dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650);

*c) «La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione* e adotta gli eventuali provvedimenti». (art. 1, comma 4, decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650);

*d) «Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi*; (art.2, l. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650);

*e) «Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi*» (ex art. 2-bis, l. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650);

*f) «Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi*» (art. 2, comma 7, lett. b,1. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650);

*g) «Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti*

*Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite»* (l. n. 650/96).

A compiuto corredo degli illustrati poteri conoscitivi si lasciano segnalare, infine, le facoltà consultive (di esito, se non vincolante, peraltro obbligatorio) che la l. n. 249/97 (art. 1, comma 6, lett. B, n. 10) pone direttamente in capo alla Commissione per quanto concerne lo schema di Convenzione e di Contratto di servizio.

Pertanto, l'esercizio dei poteri di acquisizione conoscitiva risulterebbe agevolato dalla predeterminazione tipica di un procedimento di richiesta istruttoria, procedimento predisposto dal legislatore con modalità via via sempre più attinenti alla concreta evenienza informativa, derivandone in particolare che la Commissione parlamentare di vigilanza sia informata:

– sullo schema di Convenzione e di Contratto di servizio ex art. 1, comma 6, lett. B, n.10, l. n. 249/97, dovendo esprimere parere obbligatorio, benchè non vincolante;

– sui controlli gestionali inerenti alla rete ed agli impianti che la compongono, sulla osservanza degli obblighi di Convenzione, sull'andamento della gestione, anche in termini di efficienza ed economicità, sull'applicazione delle penali e sul verificarsi di eventuali cause di decadenza dalla concessione: l'informazione è data, tramite il Ministero delle Comunicazioni, ex art. 2, l. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

– su eventuali attività della concessionaria non connesse con l'esercizio dei servizi concessi sia informata, tramite il Ministero delle Comunicazioni, ex art. 2, l. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

– sulla assunzione da parte della Concessionaria pubblica di eventuali attività in pregiudizio allo svolgimento del servizio pubblico concesso: l'informazione è data dal Ministro delle Comunicazioni, ex art. 2, l. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

– sulla attuazione del piano editoriale la Commissione tramite la relazione del Consiglio di amministrazione in ordine alle verifiche bimestrali effettuate ex art. 2, 1. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

– sui piani specifici in base ai quali il Consiglio di amministrazione della RAI assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale, sui piani annuali di trasmissione e produzione e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e di testata: l'informazione è data tramite la relazione ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. B, della l. n. 206/93, come modificata dall'art. 1 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 650.

– inoltre la legge richiede che la Commissione sia previamente sentita allorchè il Ministero delle Comunicazioni rilasci alla concessionaria pubblica autorizzazione alla realizzazione di trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite (l. n. 650/96).

Nella certezza che i profili in argomento siano stati presenti, prima che alle riflessioni che ora sottopongo alla Sua attenzione, alle valutazioni della Commissione in sede di approvazione della risoluzione, devo confidare che la Sua ri-

chiesta possa essere intesa in rapporto all'attuale quadro di competenze ed al correlativo strumentario informativo tipicamente configurato dalla legge, anche con riguardo alle esigenze conoscitive poste come premessa alla parte dispositiva della detta risoluzione; esigenze che appaiono pienamente soddisfatte allorchè si ritenga che i descritti veicoli informativi, cui tipicamente devono essere consegnate, siano da considerarsi idonei per legge a garantire efficacia all'attività di vigilanza e a consentire ogni valutazione in merito al buon andamento dell'azienda.

Per altro verso, una interpretazione della risoluzione che, richiedendo (astrattamente da uno specifico contesto) un flusso di comunicazione documentale come i verbali e le delibere delle adunanze di Consiglio di amministrazione, a prescindere dai contenuti, intendesse affidare le esigenze di acquisizione conoscitiva della Commissione agli strumenti istruttori previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 della l. n.103, secondo l'*intentio* generale e atipica del legislatore del 1975, potrebbe la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di fronte al dilemma di dover invece adempiere ai propri obblighi di produzione informativa e documentale secondo la *ratio* tipica e specifica del legislatore del 1997, per come risulta dai richiami sistematici formulati all'art. 1, comma 4, l. n. 249/97 e sopra alla nostra memoria richiamati.

Contempererebbero le due prospettive, a mio sommesso avviso, richieste di acquisizione conoscitiva connotate, per un verso, dal riferimento a definiti indirizzi emanati dalla Commissione, per altro verso, dall'attinenza al concreto agire della Concessionaria ed agli specifici atti che ne compongono l'iniziativa editoriale, la pianificazione, l'organizzazione e gli altri aspetti gestionali sui quali la Commissione può esercitare, direttamente se previsto o indirettamente attraverso gli altri organi istituzionali, la vigilanza sui servizi radiotelevisivi della RAI.

Signor Presidente, sembra sommessamente allo scrivente che il quadro legislativo sopra ricordato delinea un potere della Commissione di Vigilanza di carattere tipizzato. Ma, anche se così non fosse, e cioè anche se il potere di conoscenza della Commissione fosse generale e non tipizzato, sembra indubbio che l'ampiezza di tale potere, come mi sono permesso di dirLe in una precedente lettera (prot. 0774 dell'11/6/02), incontri i limiti invalicabili costituiti dai principi costituzionali e da quelli derivanti dalle norme dell'Unione Europea.

Com'è è noto, la RAI è una società per azioni di interesse nazionale che, a norma dell'art. 2461 cod. civ., agisce secondo regole privatistiche e in regime di libera concorrenza con le altre emittenti, italiane e comunitarie, in una serie di mercati (pubblicità, prodotti radiotelevisivi, contenuti digitali, tecnologie, etc.). Sotto tali aspetti, l'azione della società è tutelata sia dai principi costituzionali della libertà d'iniziativa economica privata, sia dai principi comunitari sulla libertà di concorrenza. È un corollario di tali principi che gli atti contenenti le principali decisioni strategiche dell'Azienda, quali sono le delibere del C.d.A., sono in via di massima coperti dal principio di riservatezza, poichè, se così non fosse, l'Azienda stessa subirebbe una lesione sostanziale della propria libertà di concorrenza nei confronti dei propri competitori.

Di qui deriva il principio di riservatezza dei verbali del C.d.A., in conseguenza del quale, come regola generale, tali atti non possono essere resi pubblici o comunicati a terzi (se non, ovviamente, nell'ambito di indagini giudiziarie, assistite, per legge, dal segreto istruttorio). Ciò non toglie che, come già detto, ove le richieste di conoscenza da parte della Commissione vertessero su singoli argomenti specificatamente indicati, la RAI potrebbe fornire i relativi verbali solo dopo aver apprezzato che la comunicazione a terzi degli stessi non leda la propria

libertà d'iniziativa e di concorrenza (salvi, sempre, gli specifici obblighi di legge sopra ricordati, imposti a tutela di interessi pubblici).

Nel rinnovare l'impegno, mio personale e dell'Azienda tutta, a porre in essere le condizioni prescritte dal sistema normativo per la migliore cooperazione tra la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la Commissione da Lei presieduta, rimango a Sua disposizione e Le porgo i migliori saluti.

ANTONIO BALDASSARRE